

CR. 33388/06

TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO - I GRADO

Il Giudice Unico di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Donatella Casablanca, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 29.11.2006, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento proposto, ex art. 28 L. 300/70, iscritto al n. 223961/2006 R.G., vertente

TRA

Associazione Sindacale Federazione - Intesa, in persona del Segretario Generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Daniela Zavarella

ricorrente

CONTRO

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

resistente

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di legittimazione ad agire sollevata dal Ministero convenuto, posto che l'Associazione Sindacale Federazione Intesa non risulta essere dotata di articolazioni periferiche (circostanza rimasta incontestata da parte resistente) e pertanto deve ritenersi legittimata ad agire l'organismo centrale.

In ordine al merito della controversia, si osserva in punto di fatto quanto segue.

E' pacifico che l'organizzazione sindacale RdB CUB P.I. non abbia ritenuto di firmare il CCNL relativo al Personale del Comparto Ministeri per il biennio economico 2004-2005 del 7.12.2005, per i motivi espressi nella nota a verbale allegata al

Dz

contratto menzionato (v. all.ti nn. 1 e 2 di parte ricorrente) siglato, invece, dalla Federazione Intesa.

Risulta altresì dalle copie delle convocazioni depositate che il Ministero resistente abbia più volte convocato la RdB ai tavoli delle trattative e, in particolare, detta organizzazione ha peso parte all'accordo integrativo di amministrazione - piano per la formazione anno 2006 del 28.7.2006.

Per ciò che riguarda la determinazione dei criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate alla partecipazione alle trattative, l'art. 8 CCNL 1998-2001 stabilisce che "I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto". Per la parte economica si ha riguardo al biennio relativo e quindi, come precisato dal parere dell'Aran, pur nella vigenza del secondo biennio economico, sono legittimati alla partecipazione alle trattative i soggetti sindacali firmatari del primo biennio economico allorché si verta su questioni che traggono origine dal tale biennio.

Secondo il parere dell'Aran "nel caso in cui la trattativa riguardi il completamento della parte normativa del contratto integrativo quadriennale nell'ipotesi di cui all'art. 4 del CCNL del 12 giugno 2003 le organizzazioni sindacali che hanno titolo di partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento in cui si procede, nel caso dei Ministeri è quello del secondo biennio economico".

Osserva il Ministero che non essendo stato stipulato il contratto integrativo, il contratto di riferimento è quello del quadriennio 2002-2005. Tale impostazione difensiva deve essere condivisa. La sfasatura della tempistica a livello di contrattazione collettiva nazionale e di amministrazione genera evidentemente oggettive condizioni di incertezza interpretativa, ma non può prescindere dal rilievo determinante secondo cui, non essendo stato stipulato il contratto integrativo, non può



verificarsi l'ipotesi di procedere al completamento della parte normativa di un contratto integrativo quadriennale che non esiste.

L'accordo integrativo del 28.7.2006 che si limita a definire il Piano di Formazione per il 2006 - stipulato in assenza in contratto integrativo, verosimilmente per l'esigenza di disciplinare nell'immediatezza la materia della formazione professionale per l'anno 2006 - non può che trovare il proprio presupposto nel CCNL normativo quadriennale 2002-2005, sottoscritto anche da RDB CUB PI.

Premesso ciò, deve evidenziarsi, sotto diverso profilo, che la tutela predisposta dall'art. 28 L. n. 300/70, in quanto tesa ad ottenere un provvedimento che rimuova gli effetti della condotta ritenuta antisindacale, può consistere esclusivamente nella emanazione di una pronuncia costitutiva e non di mero accertamento.

Nel caso di specie, anche se si volesse accedere alla interpretazione offerta dalla Federazione ricorrente, deve osservarsi che non ricorre, o per lo meno non è stata prospettata, la concreta lesione di un interesse concreto, i cui effetti possano essere rimossi in virtù di un ordine autoritativo.

Mentre le ipotetiche future partecipazioni dell'associazione sindacale RdB sono solo eventuali e dunque rispetto a queste difetterebbe persino il requisito dell'attualità della condotta lesiva, rispetto alla partecipazione di RdB all'accordo integrativo del 28.7.2006 non sono stati dedotti apprezzabili pregiudizi in capo alla ricorrente che integrino l'impedimento o la limitazione nello svolgimento della attività sindacale, essendo stata unicamente dedotta, quale comportamento datoriale antisindacale, la convocazione o ammissione alle trattative del soggetto sindacale non legittimato, senza specificare in quale modo sia stato compromesso il libero svolgimento da parte dell'istante dell'attività sindacale.

Giova aggiungere, infine, che il sollecitato annullamento dell'accordo integrativo citato esplicherebbe i suoi effetti non solo nei confronti delle altre organizzazioni firmatarie



interessate (nei confronti delle quali non potrebbe essere estesa in questa sede alcuna pretesa), ma anche nei confronti dei singoli lavoratori, travalicando i limiti della tutela invocata operante esclusivamente nell'ambito dei rapporti tra datore di lavoro e associazione sindacale e diretta a garantire a quest'ultima il libero esercizio dei diritti sindacali.

Per le suesposte considerazioni la domanda non può trovare accoglimento.

Visto L'art. 28 L. n. 300/1970;

P.Q.M.

Respinge il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Roma, 11.12.2006

Il Giudice

Depositato in Cancelleria

Roma, li. 12/12/06



IL CANCELLIERE BS

Antonio Bianchi

F.A.